



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Titolo		Protocollo	
I	Classe	10	Fascicolo
nr. 24556	del 3 aprile 2014		
UOR SET05	CC	RPA Nicola Giannone	

Ai Responsabili delle strutture universitarie
e p.c.

Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria
Al Comitato Unico di Garanzia

LORO SEDI

Oggetto: valutazione della performance individuale – criteri di calcolo del coefficiente di presenza.

A seguito dell'emanazione del Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n°954/2013, che – in relazione all'evoluzione del sistema DRG nazionale – prevede forme alternative di degenza ordinaria, si rende necessario procedere alla revisione dei criteri del calcolo del “coefficiente di presenza”, utilizzato in sede di monitoraggio trimestrale della valutazione della performance individuale per la determinazione della quota di produttività spettante a ciascun dipendente, in quanto con il sopra citato D.A. sono state introdotte ulteriori forme di prestazioni sanitarie rispetto al ricovero ordinario e al *day hospital*, già individuati con nota n°29808 del 20 aprile 2011, quali fattispecie utili per l'abbattimento del numero di presenze pomeridiane programmate.

Inoltre, alla luce di quanto comunicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n°2 del 17 febbraio 2014, risulta opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito all'incidenza, ai fini di quanto in oggetto, delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, qualora la prestazione sanitaria venga erogata durante la fascia di compresenza pomeridiana, in quanto la fruizione dei correlati permessi dovrà comportare necessariamente l'attestazione del medico o della struttura, anche privati, che hanno erogato la prestazione o, in alternativa, la redazione di una dettagliata e circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del DPR 445/2000 e soggetta al regime di controlli di cui all'art. 71 del citato Decreto.

Con l'occasione si reputa opportuno disciplinare anche l'incidenza, ai fini della valutazione della performance, delle eventuali assenze determinate dalle fattispecie disciplinate dall'art. 25, comma 3 lettera e), del vigente CCNL, con particolare riferimento ai dipendenti impegnati in attività di volontariato della Protezione Civile, in occasione di calamità naturali.

Al fine di fornire un quadro riepilogativo delle tipologie di assenza che – ai soli fini del calcolo del “coefficiente di presenza” utilizzato per la valutazione della performance individuale e, conseguentemente, con riferimento a quelle che interessano la fascia di compresenza pomeridiana durante la quale tutte le strutture sono tenute a garantire l'apertura al pubblico – devono essere prese in esame per l'abbattimento del numero di “rientri pomeridiani programmati”, si riportano di seguito le fattispecie già individuate con precedenti note dello scrivente e, da ultimo, integrate con la presente, fermo restando che, ovviamente, tutte le assenze dal servizio devono essere giustificate con idonea documentazione, come previsto dalla vigente normativa e disciplina contrattuale e regolamentare:

1. congedo per maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, nonché i congedi parentali di cui agli artt. 32 e 47 del D. Lgs. 151/2001;
2. assenze dovute a causa di infortunio sul lavoro e/o per causa di servizio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

3. permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i soli dipendenti portatori di handicap grave;
4. assenze per ricovero ospedaliero, *day hospital*, *day service*, *day surgery*, in strutture pubbliche o convenzionate, comprese le assenze post degenza o correlate a prestazioni rese in regime di continuità assistenziale e/o punti di primo intervento (pronto soccorso e guardia medica);
5. assenze per patologie gravi che richiedano terapie salvavita, comprese quelle dovute alle conseguenze certificate delle predette terapie, nonché quelle determinate da visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, eseguite nelle fasce di compresenza pomeridiana presso struttura pubblica o privata, giustificate come da circolare DFP 2/2014;
6. congedo di tre giorni, previsto in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, di cui all'art. 4, comma 1, della legge n°53/2000;
7. assenze per malattia eccedenti il decimo giorno per singolo evento, per le quali non è prevista la decurtazione del trattamento accessorio ai sensi dell'art. 71 della legge 133/2008;
8. assenze per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché per l'impiego flessibile dell'orario di lavoro per attività di volontariato svolta per le attività di Protezione Civile ai sensi dell'art. 25, comma 3 lettera e), del vigente CCNL (per i soli casi di assenze dipendenti da attività svolte in occasione di calamità naturali);
9. assenze per donazioni di sangue e di midollo osseo, così come previsto dall'art. 1 della legge 584/1967;
10. assenze per partecipazione alle attività elettorali e/o referendarie, comprese quelle relative ai correlati giorni di riposo previsti dalla vigente normativa;
11. assenze per permesso per matrimonio, disciplinate dall'art. 30, comma 3, CCNL;
12. ferie programmate, con esclusione degli episodi riconducibili a singole giornate, nonché quelle comunque fruito dal personale in regime di *part time* verticale con due giornate lavorative di nove ore.

Con l'occasione si ribadisce che durante il periodo estivo di cui all'art. 5, comma 12, del vigente Contratto collettivo integrativo e durante i periodi di chiusura obbligatoria di cui all'art. 8, comma 3, CCI, non si dà luogo ad alcuna programmazione dei c.d. rientri pomeridiani e che le assenze dalla propria sede di lavoro nella fascia di compresenza pomeridiana, autorizzate per motivi di servizio e/o missione, non comportano la mancata effettuazione dell'orario prolungato, qualora il dipendente abbia assolto il proprio debito orario giornaliero.

È infine opportuno precisare che quanto disposto con la presente, affinché le sopra citate fattispecie vengano considerate già a partire dalla prossima valutazione della performance, non determina, in nessun caso, alcuna modifica delle fattispecie per le quali, ai sensi dell'art. 71 della legge 133/2008, vengono operate le decurtazioni del trattamento accessorio.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Antonio Valenti